



**REGOLAMENTO
DEL
MERCATO DELL'USATO E
DELL'ANTIQUARIATO**

Approvato con delibera di C.C. n. 63 del 28.09.2006

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato dell'usato e dell'antiquariato, ferme restando le disposizioni, per quanto applicabili, stabilite con il Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

L'inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi del successivo art. 14 fatte salve, per quanto applicabili, le sanzioni previste dall'art. 42 del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per "mercato" il mercato dell'usato e dell'antiquariato;

b) per "D. Lgs." il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

c) per "regolamento per il commercio su aree pubbliche" il Regolamento per la disciplina delle attività commerciali di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 128 del 08.07.01 modificato dalle Delibere di C.C. n. 153 del 01.09.2001 **e n. 37 del 29.03.2004**;

d) per "L.R." la Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 e successive modifiche.

Articolo 2

ORARI

1. Il mercato si svolge tutte le domeniche, escluse quelle del mese di agosto nonché quando le stesse cadano nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, in **osservanza a quanto** disposto dall'art. 9, 1° comma, lettera e) della L.R. nell'area di Piazza Resistenza come identificata da apposita Delibera di G.C.

2. L'orario di svolgimento del mercato è stabilito con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50, 7° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 3

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO

1. Sono ammessi a partecipare al mercato coloro che siano in possesso :

- dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs rilasciata da un Comune della Regione Lombardia **salvo che il titolare non sia già concessionario di posteggio in altro mercato avente svolgimento nel giorno e nelle ore durante le quali si svolge quello dell'usato e dell'antiquariato**;

- dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs rilasciata da un Comune della Repubblica. Dette autorizzazioni devono essere rilasciate per il commercio di generi del settore "non alimentare".

2. E' altresì richiesto il possesso della "presa d'atto" di cui agli artt. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, stabilendo che, con la dizione "valore esiguo" prevista nel citato D.P.R. si intende la vendita di oggetti effettuata ad un prezzo inferiore a euro 50.

Articolo 4

TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA

1. Il mercato è istituito come “mercato specializzato” ai sensi del paragrafo III.1 punto 2 dell'allegato “A” alla L.R.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all'assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente beni mobili usati e di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità, aventi interesse storico od archeologico, purché liberi da vincoli di notifica ai sensi del D.Lgs. 490/99, ascrivibili alle seguenti categorie:
 - a) oggettistica, ***mobili, complementi d'arredo e modernariato***
 - b) etnico - folcloristico nella misura ***del 6% dei posteggi del mercato. In caso di riduzione del numero dei posteggi del mercato dell'usato e dell'antiquariato, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai concessionari.***
3. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle ***suddette*** categorie merceologiche, per le quali è ***ammessa*** la vendita presso il mercato, si fa riferimento all'allegato “2” del presente regolamento.
4. E' invece esplicitamente esclusa ***l'esposizione e*** la vendita di oggetti ***nuovi, le riproduzioni attuali, quelli di fabbricazione artigianale e/o industriale anche ad imitazione dell'antico e gli oggetti attualmente in produzione*** nonché quelli facenti parte delle categorie merceologiche indicate nell'allegato “1” al presente regolamento. ***Tale divieto non si applica per la vendita di libri nuovi quando di argomento artistico-antiquariale.***
5. Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.
6. Si intendono oggetti di modernariato tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle ***arti applicate***, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentino caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico.
- 6 – bis. Si intendono oggetti usati tutti quei beni mobili che, subito il loro naturale impiego, sono ancora più o meno suscettibili d'uso, appartengono ad una cultura o civiltà del passato anche recente e, normalmente, non sono più reperibili attraverso i normali canali commerciali.***
7. E' ammessa la vendita di particolari di bronzo, ferramenta, vetro e legno o altri materiali, inerenti all'attività di restauro.
8. La tipologia di merce compresa negli allegati “1” e “2” al presente Regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 5

ATTUAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI “QUALIFICATO-ANTIQUARIATO”, “USATO” E “ETNICO-FOLCLORISTICO”

1. Gli operatori del mercato vengono collocati in tre ***settori*** denominati “qualificato-antiquariato”, “usato” e “etnico-folcloristico”.
2. L'appartenenza del singolo operatore al settore “qualificato-antiquariato” è resa manifesta dall'esposizione obbligatoria del cartello previsto dall'allegato “3” al presente regolamento e distribuito dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dal successivo art. 6.
3. L'appartenenza del singolo operatore al settore “usato” è resa manifesta dall'esposizione obbligatoria del cartello previsto dall'allegato “4” al presente regolamento e distribuito dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dal successivo art. 6.

4. L'appartenenza del singolo operatore al settore "etnico-folcloristico" é resa manifesta dall'esposizione obbligatoria del cartello previsto dall'allegato "5" al presente regolamento e distribuito dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dal successivo art. 6.

5. I settori di cui al presente articolo vengono così definiti:

a) settori "usato" e "etnico-folcloristico": vale, per essi, tutta la parte descrittiva indicata negli articoli precedenti con la clausola che l'atto di compravendita tra venditore ed acquirente si basi sul patto del "come visto e piaciuto", **salvo il caso di cui al comma 6;**

b) settore "qualificato-antiquariato": per essere ammessi al presente settore è necessario che, ad insindacabile giudizio **del** Collegio Peritale **di cui all'articolo 10**, l'espositore superi un esame preliminare al fine di garantire che almeno i due terzi dei pezzi esposti abbia le caratteristiche di "antiquariato" (almeno 50 anni) e di "modernariato", di cui almeno un terzo del totale della merce esposta sia di antiquariato.

6. Sia gli operatori del settore "usato" **ed "etnico-folcloristico"** che quelli appartenenti al settore "qualificato/antiquariato" qualora vendano oggetti di valore superiore a € 300, hanno l'obbligo di rilasciare una dichiarazione redatta su modulo avente le caratteristiche di quello indicato nell'allegato "6" contenente esplicitamente le sottoriportate informazioni:

- ▶ le generalità del venditore
- ▶ la lecita provenienza
- ▶ la descrizione dell'articolo
- ▶ la data di produzione dello stesso entro un margine di 25 anni per gli oggetti di antiquariato, nel margine di 10 anni per gli oggetti di modernariato
- ▶ lo stato generale di conservazione
- ▶ le generalità dell'acquirente.

7. La dichiarazione di cui sopra deve essere corredata da una o più fotografie dell'oggetto venduto, fissate alla dichiarazione e firmate al verso dal venditore e dall'acquirente.

8. L'appartenenza al settore "etnico-folcloristico" è altresì resa manifesta dall'inserimento degli operatori in apposita graduatoria di "spunta", redatta con atto separato da quello cui risultano inseriti gli altri operatori appartenenti ai settori "qualificato-antiquariato" ed "usato". Tale graduatoria è stilata unicamente al fine di regolamentare la priorità nell'assegnazione, anche temporanea, di quei particolari posteggi che, con atto di individuazione delle aree ai sensi della vigente normativa, vengono prioritariamente riservati agli operatori appartenenti al settore "etnico-folcloristico".

9. Agli operatori che partecipano al mercato come assegnatari temporanei di posteggio (c.d. "spuntisti") viene consegnato, all'atto dell'assegnazione di cui sopra, un cartello conforme all'allegato "7" al presente Regolamento. Su tale cartello, ad opera dell'Agente di P.L. operante sul mercato, verrà riportato il nominativo dell'intestatario dell'autorizzazione in forza della quale questi ha ottenuto l'assegnazione, il numero della stessa, l'Autorità che l'ha rilasciata e il settore di appartenenza, limitato a "usato" o "etnico-folcloristico". L'indicazione del settore sarà omessa sino a che detto operatore, in occasione del primo aggiornamento mensile delle graduatorie ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del regolamento per la disciplina delle attività commerciali di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche (1), non sarà stato definitivamente inserito nelle medesime graduatorie, anche avvalendosi di apposita autocertificazione. Successivamente a tale inserimento, sul cartello sarà riportato il settore corrispondente alla "lista di spunta" nella quale l'operatore è stato collocato.

(1) Si riporta l'articolo 20 del vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche

Art. 20 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1. I posteggi giornalmente non occupati dai titolari assegnatari degli stessi entro l'orario stabilito saranno dati in uso ad analoghi operatori, anch'essi abilitati all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, presenti in luogo. Detta operazione è definita "spunta".

Per l'ammissione a tale operazione gli operatori dovranno esibire la sottoelencata documentazione in originale:

a) autorizzazione di cui alla lettera a) dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 114/98, rilasciata da un Comune appartenente alla Regione Lombardia, quando detto operatore non sia, nello stesso giorno, titolare di concessione di posteggio in altro mercato, anche di Comune diverso da quello di svolgimento;

b) autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 114/98, anche se non rilasciata da un Comune appartenente alla Regione Lombardia;

c) "presa d'atto" rilasciata ai sensi dell'art. 126 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la sola partecipazione al mercato dell'usato.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi di cui al comma precedente è effettuata obbligatoriamente alla presenza di un Agente di P.M. **L'operazione di "spunta" inizia, su ogni mercato, dal posteggio n° 1 e prosegue verso i posteggi a numero più alto assegnando quelli non occupati di volta in volta incontrati; contemporaneamente e con le stesse modalità, si procede all'assegnazione di quelli non occupati ed inseriti nella fila prospiciente anche se identificati da una sequenza decrescente.**
3. I posteggi di cui al comma 1 mantengono la dimensione originaria e vengono assegnati, in ordine di maggiore presenza giornaliera di spunta.
4. L'Ufficio Commercio redige una graduatoria degli operatori, titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in questione, presenti giornalmente per l'assegnazione in uso di eventuali posteggi temporaneamente non occupati dai titolari di concessione di posteggio ("presenza di spunta"). E' fatto obbligo ad ogni operatore, successivamente alla prima partecipazione alla spunta al mercato di cui trattasi, di far pervenire, nelle successive quattro settimane, all'Ufficio Commercio, mediante consegna diretta o mezzo raccomandata con A.R. o mezzo fax, copia dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e della "presa d'atto", qualora occorrente.
L'inosservanza a quanto sopra comporta deprezzamento dalla graduatoria al suo primo aggiornamento.
L'aver presentato la documentazione di cui sopra all'Ufficio non esonera l'operatore dall'esibire, nelle successive manifestazioni, la documentazione di cui al comma 1, al personale del Comando di P.M. al momento dell'effettuazione della "spunta".
5. La maggiore presenza di spunta è titolo prioritario per l'assegnazione in uso giornaliero dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari. A parità di condizioni prevale la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività commerciale.
6. L'occupazione dei posteggi di cui al comma 1, così come la presenza dell'operatore nonostante la carenza di posteggi liberi disponibili, comporta l'annotazione nella graduatoria della presenza così acquisita. **Tale annotazione, qualora utile ai fini dello svolgimento dell'attività costituisce, ai sensi del presente Regolamento, specifico atto di autorizzazione all'occupazione.**
Non si procede all'annotazione della presenza di spunta quando:
 - l'operatore rifiuti il posteggio assegnato, fatti salvi i casi di giustificato motivo;
 - l'operatore non sia in grado di esibire la documentazione di cui al comma 1.
 Costituiscono casi di giustificato motivo quelli di cui all'art. 27 comma 2, e art. 39 3° comma.
7. I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che, per qualsiasi motivo, non si presentano alla "spunta" per più di otto volte durante **il periodo compreso tra l'1 settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo**, saranno deprezzati dalla graduatoria delle presenze per l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
8. L'eliminazione dalla graduatoria di "spunta" viene notificata all'interessato, fatto salvo il caso di cui al 3° cpv. del 4° comma.
9. E' fatto divieto, agli operatori aspiranti all'assegnazione temporanea, di occupare arbitrariamente, prima **di aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione**, i posteggi rimasti liberi, anche se solo mediante il posizionamento dell'automezzo o di qualsiasi altra attrezzatura di cui all'art. 17, 1° comma, del presente regolamento.

Articolo 6

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI SETTORI "QUALIFICATO-ANTIQUARIATO", "USATO" E "ETNICO-FOLCLORISTICO"

1. L'operatore aspirante all'ammissione al settore "qualificato-antiquariato", presenta apposita istanza all'Ufficio Commercio allegando:
 - dichiarazione attestante il possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e dell'eventuale possesso della "presa d'atto";
 - richiesta esplicita di esame della merce posta in vendita da parte del **Collegio Peritale** di cui al successivo art. 10.
2. E' data facoltà di presentare istanza di ammissione al settore "qualificato-antiquariato" sia ai titolari di concessione di posteggio che agli aspiranti all'assegnazione temporanea di posteggi resisi liberi per assenza dei concessionari. A tale proposito, le domande dovranno pervenire all'Ufficio Commercio, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'Ufficio Commercio, ricevute le istanze e valutati i requisiti per la partecipazione al mercato, trasmette le stesse al Collegio Peritale entro 10 gg. dalle scadenze di cui al comma precedente.
Lo stesso Collegio si esprime in ordine all'accoglimento o alla reiezione delle stesse entro 30 giorni.
Nei successivi 7 giorni inoltre il Collegio trasmette le proprie decisioni all'Ufficio Commercio che provvede alla predisposizione del cartello di cui all'allegato "3" che viene consegnato all'interessato.
Con esclusione della fase transitoria, in caso di operatore commerciale già inserito nel settore "usato" che avanzi istanza di ammissione al settore "qualificato-antiquariato" dovrà restituire il cartello di cui all'allegato "4" all'Ufficio Commercio, e riceverà, dallo stesso ufficio, quello identificativo del settore "qualificato-antiquariato" - allegato "3" - ad accoglimento dell'istanza da parte del Collegio Peritale.

4. L'appartenenza al settore "qualificato-antiquariato" non comporta diritti nell'eventuale assegnazione di posteggi resisi liberi o precedenza nelle graduatorie di "spunta" ai fini dell'assegnazione temporanea. Detta graduatoria resta unica per i settori "qualificato-antiquariato" ed "usato", senza recare alcuna distinzione tra gli appartenenti agli stessi.

5. Per gli operatori titolari di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione ai settori "usato" e "etnico-folcloristico", avviene con le modalità previste dall'articolo 13.

Per gli operatori in assegnazione temporanea, l'iscrizione ai suddetti settori viene ottenuta all'atto della prima partecipazione al mercato, presentando la copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 20, 4° comma del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche (2), e producendo apposita autocertificazione attestante la rispondenza della merce posta in vendita con quanto riportato nell'allegato "2" al presente Regolamento. Ricevendo tale autocertificazione, il personale della Polizia Locale addetto al controllo del mercato effettuerà esaustivi rilievi fotografici della merce esposta sul banco di vendita.

Quanto autocertificato **sarà** verificato attraverso le periodiche ricognizioni di cui al successivo articolo 9; nella fattispecie trova applicazione il comma 6 dell'articolo 13 del presente regolamento.

(2) Riportato in calce all'articolo 5.

Articolo 7

NORME SPECIFICHE PER IL SETTORE "QUALIFICATO-ANTIQUARIATO"

1. La dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b) del presente regolamento fa fede esclusivamente per ciò che concerne quanto in essa espressamente dichiarato e non anche sul prezzo di vendita dell'oggetto cui la stessa fa riferimento, prezzo che si intende sia già stato oggetto di una libera contrattazione tra acquirente e venditore, al momento dell'acquisto.

2. In caso di contestazione relativa ai fatti in essa attestati, l'acquirente, nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione, potrà notificare (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax) le relative contestazioni, unitamente a copia della dichiarazione, indirizzate all'attenzione del Collegio Peritale di cui all'articolo 10 per il tramite dell'Ufficio Commercio. **Le modalità per poter effettuare le contestazioni sono riportate nel modulo di cui all'allegato 6.**

Nella stessa saranno riportate le proprie generalità, che dovranno coincidere con quelle indicate nella dichiarazione di vendita, un proprio recapito di reperibilità e l'attestazione dell'avvenuto versamento di un deposito cauzionale di euro 250 effettuato presso la Tesoreria Comunale al fine di compensare le spese sostenute per l'esame peritale e per l'eventuale trasferta.

3. L'Ufficio Commercio farà pervenire al Collegio stesso gli atti ricevuti entro il termine di giorni 10, indipendentemente dalla loro completezza dichiarando in ogni caso l'avvenuto deposito della cauzione di cui al precedente comma.

4. Lo stesso Collegio fisserà, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione degli atti, una data di convocazione in cui l'acquirente dovrà presentarsi esibendo:

- 1) la documentazione in originale
- 2) l'oggetto della contestazione per l'esame peritale, per quanto possibile.

5. Sarà contestualmente invitato anche il venditore che potrà, a suo insindacabile giudizio, essere accompagnato da perito di sua fiducia.

6. Qualora l'oggetto fosse di difficile trasportabilità, un perito designato dal Collegio potrà recarsi in loco per la visione, previo appuntamento, computandone i relativi oneri di trasferta. Tale possibilità è limitata alla provincia di Milano.

7. Dalla perizia effettuata potranno emergere due tipi di esiti:

a) ricusazione della contestazione, comportante per l'acquirente l'addebito delle spese di perizia, ivi compresa l'eventuale trasferta, soddisfatte in tutto o in parte con eventuale compensazione, con il deposito di cui al comma 2;

b) accettazione della contestazione comportante il rimborso, da parte del venditore, della somma ricevuta a titolo di pagamento nonché il ritiro, a proprie spese, dell'oggetto contestato e corresponsione delle spese sostenute per l'esame peritale.

8. Le tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) fanno riferimento a quelle approvate dal Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti.

9. Resta inteso che non saranno accettate contestazioni su oggetti il cui stato di conservazione, all'atto della perizia, risulti alterato, compromesso o comunque danneggiato rispetto al momento dell'acquisto, come risultante dalle fotografie allegate alla dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6.

10. Qualora l'acquirente intenda avvalersi di un proprio perito, le spese inerenti tale attività saranno in ogni caso a carico dello stesso.

Articolo 8 **NORME SPECIFICHE PER IL SETTORE "ETNICO-FOLCLORISTICO"**

1. Con l'atto di individuazione delle aree mercatali di cui al paragrafo III.2 dell'Allegato "A" alla L.R., vengono riservati **il 6% dei posteggi di cui risulta composto il mercato** agli operatori specializzati nella vendita di oggetti appartenenti al settore "etnico-folcloristico".

2. L'assegnazione dei posteggi così individuati e non assegnati con atto di concessione viene effettuata utilizzando l'apposita graduatoria di cui all'art. **5 comma 8** del presente regolamento e specificatamente riservata agli appartenenti al settore "etnico-folcloristico" contestualmente alle operazioni di assegnazione temporanea dei rimanenti posteggi liberi.

3. Agli operatori inseriti nella particolare graduatoria riservata al settore "etnico-folcloristico" **e a coloro i quali, non ancora definitivamente collocati nella suddetta graduatoria, pongono in vendita beni mobili elencati nell'allegato "2" – "categoria etnico"** non è ammesso di occupare posteggi, ancorché rimasti liberi al termine delle operazioni di assegnazione temporanea, quando questi abbiano diversa localizzazione da quelli specificatamente individuati e a loro riservati.

4. Qualora rimangano non assegnati in via temporanea posteggi specificatamente individuati come riservati al settore di cui al presente articolo e gli stessi non vengano dati in utilizzo temporaneo agli operatori inseriti nella corrispondente graduatoria, gli stessi verranno assegnati ad altri operatori inseriti nella graduatoria di spunta utilizzata per gli appartenenti ai settori "qualificato-antiquariato" e "usato".

5. Non è ammessa la vendita di genere appartenenti al settore "etnico-folcloristico" al di fuori dei posteggi appositamente individuati.

6. Resta ferma la possibilità di vendita delle merci elencate nell'allegato "2" – "categoria etnico" – del presente Regolamento anche al di fuori dei posteggi ad esso riservati qualora l'operatore provveda a chiedere ed ottenere l'iscrizione nel settore "qualificato – antiquariato" con le modalità previste dall'articolo 6.

Articolo 9 **RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SETTORI "QUALIFICATO-ANTIQUARIATO", "USATO" E "ETNICO-FOLCLORISTICO" - MODALITÀ DI ESCLUSIONE DAL SETTORE "QUALIFICATO-ANTIQUARIATO"**

1. Fatto salvo l'esame preliminare della merce di proprietà dell'espositore al fine di valutarne l'ammissione al settore "qualificato-antiquariato" da parte del Collegio di cui al successivo art. 10, l'Amministrazione Comunale stabilisce di effettuare periodica ricognizione degli appartenenti ai settori "usato" "qualificato-antiquariato" ed "etnico-folcloristico" al fine di constatare il permanere dei requisiti validi per l'appartenenza allo stesso.

2. L'accertamento dell'avvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al settore "qualificato-antiquariato" viene notificato allo stesso esclusivamente a mezzo di Agente di Polizia **Locale** il quale, contestualmente, provvede al ritiro del cartello distintivo di cui all'articolo 5, provvedendo alla riconsegna dello stesso all'Ufficio Commercio.

3. L'Ufficio Commercio consegnerà, appena possibile, allo stesso operatore, il cartello di appartenenza al settore "usato".

A seguito di esclusione dal settore "qualificato-antiquariato" al medesimo operatore non sarà più consentita la presentazione di istanza di riammissione allo stesso per un periodo di anni tre, con decorrenza dalla data del verbale di decisione del Collegio.

L'esclusione dal predetto settore permane anche nel caso di subentro per atti tra vivi per trasformazione della ditta da individuale a società della quale faccia parte, a qualsiasi titolo, il medesimo soggetto cui l'esclusione fa capo.

Qualora, in forza della ricognizione di cui al presente articolo ed in ogni caso di accertamento di violazione alle norme riguardanti la tipologia delle merci poste in vendita, l'appartenente al settore "usato" o al settore "etnico-folcloristico" soggiace unicamente alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, comma 2, fatti salvi, ricorrendone gli estremi, i provvedimenti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10

ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E DURATA IN CARICA DEL COLLEGIO PERITALE

1. Il Collegio Peritale è costituito da n. 3 componenti iscritti al Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti. E' nominato con atto di Giunta Comunale.

La durata in carica, le modalità di intervento ed il relativo compenso, determinato sulla base delle tariffe professionali in vigore approvate dal Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, saranno contenute in apposito disciplinare d'incarico, approvato con il medesimo atto di Giunta Comunale sopra indicato, che recepirà il seguente principio:

- il Collegio Peritale sarà composto da tre membri, competenti in mobili, quadri ed oggetti. Uno dei tre periti può essere segnalato dagli operatori del mercato. Nel caso di assenza di tale segnalazione l'Amministrazione si riserva di assegnare il terzo componente. In caso di beni da periziare di natura od origine particolare, è facoltà del Collegio demandare ad un specifico esperto l'incarico peritale, proponendo all'Amministrazione Comunale il nominativo di tale ulteriore perito.

2. Il Collegio Peritale ha competenze in ordine:

- a)** alla valutazione della merce ai fini dell'ammissione degli operatori commerciali ai settori "qualificato-antiquariato" ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento (in fase transitoria anche dell'articolo 13)
- b)** alla periodica ricognizione - **almeno una volta all'anno** - degli appartenenti al settore "qualificato-antiquariato" ai fini del permanere dei requisiti validi per l'appartenenza agli stessi, come indicato nell'art. 9
- c)** al periodico accertamento e controllo sui beni esclusi di cui all'allegato 1
- d)** in caso di contestazione come indicato nell'articolo 7.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono effettuati alla presenza di almeno 2 componenti del Collegio di cui al presente articolo.

Articolo 11

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O DELLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO

1. Fermi restando i casi di revoca o di sospensione stabiliti da norme di legge o regolamentari, si considerano violazioni di particolare gravità, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. - e quindi computabili ai fini della sospensione della concessione di posteggio o, in generale, dell'attività di vendita **per gli operatori in assegnazione temporanea** per un massimo di n. 3 giornate di mercato consecutive - l'accertamento, con provvedimento esecutivo:

- a) di due sanzioni amministrative comminate per vendita di merce **di cui all'allegato "1" o** non corrispondente ai requisiti richiesti dal settore di appartenenza
- b) di due contestazioni, da parte di acquirenti, positivamente accolte dal Collegio dei Periti

c) di una sanzione amministrativa comminata a seguito di accertamento di violazione relativa all'esposizione di indicazioni non veritiere nella scheda per la vendita di prodotti in legno di cui all'articolo 12.

2. La sospensione della concessione di posteggio o della possibilità di partecipazione in assegnazione temporanea viene notificata al titolare della stessa in un caso o al soggetto iscritto nell'apposita graduatoria di "spunta" nell'altro e resa manifesta anche con apposita annotazione sull'elenco dei concessionari e nella graduatoria di cui sopra.

Articolo 12

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ED ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Restano fermi gli obblighi stabiliti in via generale dal D.Lgs. 114/98, dal D.Lgs. 206/05 e dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche, per quanto applicabili agli operatori del mercato dell'usato e dell'antiquariato.

2. In particolare:

a) il rispetto dell'obbligo di esposizione e di leggibilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 114/98;

b) il rispetto di quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, del presente regolamento;

c) ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di una corretta informazione al consumatore e per garantire allo stesso di conoscere le caratteristiche del prodotto che acquista, tenuto altresì conto della particolare tipologia di merce posta in vendita, tutti gli operatori che vendono mobili o, più in generale, prodotti e complementi d'arredo in legno (con esclusione delle maschere e delle statue in legno e degli strumenti musicali di cui all'allegato "2" – "categoria "etnico") dovranno esporre, su ogni singolo pezzo, una scheda identificativa conforme all'allegato "8" del presente Regolamento nella quale siano riportate le seguenti indicazioni:

- nome e cognome o ragione sociale dell'espositore/commerciante*
- denominazione del prodotto (specifica o anche determinata dai normali usi e/o consuetudini o, ancora, descrizione del prodotto stesso)*
- materiali di cui sono composte la struttura e gli eventuali rivestimenti*
- eventuali interventi ai quali il prodotto è stato sottoposto*
- epoca di fabbricazione*
- area geografica di provenienza*
- prezzo.*

La scheda identificativa dovrà essere esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. La stessa è consegnata all'acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero al momento della consegna del bene. La scheda deve sempre accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso al consumatore.

3. Il Collegio Peritale è competente in ordine all'accertamento della veridicità delle attestazioni/dichiarazioni in essa riportate.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 comma 4 del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche (3), non rientrano nel computo utile ai fini della revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L.R. (4), le assenze che coinvolgono i due terzi dei concessionari di posteggio quando effettuate in domeniche per le quali non sia stabilito blocco della circolazione veicolare.

5. Nelle domeniche per le quali la Regione Lombardia e/o l'Amministrazione Comunale abbiano stabilito provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, ai concessionari di posteggio ed agli operatori in assegnazione temporanea non sarà richiesto di corrispondere la Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) qualora, dopo le operazioni di "spunta", venga registrata una presenza complessiva di operatori superiore ai due terzi dei posteggi dei quali è costituito il mercato.

6. L'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta, in caso di eventi eccezionali di carattere meteorologico, di far recuperare la giornata agli operatori del mercato.

7. La restituzione dell'onere di cui al precedente comma 5 potrà avvenire anche con modalità differite.

8. Resta confermato l'obbligo della registrazione delle assenze e delle presenze di tutti gli operatori da parte del personale di Polizia Locale addetto ai controlli.

9. Agli operatori titolari di concessione o di assegnazione temporanea di posteggio è permesso, all'interno del medesimo, effettuare operazioni dimostrative inerenti la manutenzione e/o la conservazione degli oggetti posti in vendita.

Tale attività deve essere preventivamente comunicata con atto scritto all'Ufficio Commercio e comunque svolta in modo tale da non costituire disagio o fastidio per gli altri espositori e per il pubblico.

(3) Si riporta l'articolo 19 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche

Art. 19 - VERIFICA DELLA PRESENZA

1. L'assenza degli operatori nell'ambito delle varie iniziative commerciali è rilevata esaurite le operazioni di assegnazione temporanea di cui al successivo art. 20.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione a carattere permanente vanno giustificate entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano. In caso di mancata giustificazione o di giustificazione inviata fuori del termine stabilito, le assenze sono computate per la revoca del posteggio come stabilito dal paragrafo III.4.1. dell'allegato "A" alla L.R. 15/2000. La giustificazione delle assenze va esclusivamente effettuata con la trasmissione di idonea certificazione mediante consegna diretta all'Ufficio Commercio o mezzo raccomandata A.R. o mezzo fax. Non è in alcun modo ammessa la consegna a mano di certificati o quant'altro valga a giustificare assenze, al personale del Comando di Polizia Municipale addetto ai controlli sulle aree di mercato.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, la mancata presenza di questi ultimi non viene rilevata.

(4) Si riporta l'articolo 8, comma 4 della L.R.

....

4. Il Sindaco revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

ARTICOLO 13 NORME TRANSITORIE

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti gli operatori vengono di diritto inseriti nel settore "usato" senza assegnazione di alcun cartello distintivo.

Da tale data gli operatori interessati a far parte del settore "qualificato-antiquariato" hanno 60 giorni di tempo per presentare apposita istanza con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

2. Il Collegio esamina le istanze pervenute, secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale, nei successivi 60 giorni, comunicando l'accoglimento o la reiezione della stessa all'Ufficio Commercio che provvede, nel termine di 60 giorni dalla decisione del Collegio, alla comunicazione dell'esito della stessa all'interessato e, in caso positivo, alla predisposizione del cartello distintivo di cui all'allegato "3", consegnandolo al richiedente.

3. Trascorsi 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Collegio dei Periti attiva le procedure per la ricognizione iniziale degli operatori concessionari di posteggio che, nel termine di cui al comma 1, non hanno richiesto di essere inseriti nel settore "qualificato-antiquariato", al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al settore "usato".

4. L'esito positivo è comunicato dal Collegio all'Ufficio Commercio che provvede alla predisposizione e consegna del cartello di cui all'allegato "4".

5. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pongono in vendita tipologie merceologiche rientranti nell'elencazione di cui all'allegato 2 - parte riservata al settore "etnico-folcloristico" - previa ricognizione della merce posta in vendita a cura dell'Ufficio Commercio e del personale del Comando Polizia **Locale** addetto al controllo dei mercati, vengono, previa notifica della decisione adottata, depennati dalla vigente graduatoria di spunta unificata ed inseriti nella speciale graduatoria a loro riservata.

6. In caso di non rispondenza tra la merce posta in vendita e le tipologie merceologiche di cui all'allegato "2", il Collegio dei Periti comunica l'esito delle verifiche all'Ufficio Commercio **ai fini dell'applicazione della sospensione della concessione di posteggio o, più in generale, dell'attività di vendita per gli operatori in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del presente regolamento.**

ARTICOLO 14 SANZIONI

1. Ferma restando, qualora ne ricorra la fattispecie, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'articolo 42 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, l'inosservanza alle norme e disposizioni previste dal presente Regolamento, viene sanzionata come descritto nei seguenti commi.

2.

a) Articolo 4, comma 2: **esposizione e/o** vendita - nel rispetto del settore merceologico indicato nell'autorizzazione amministrativa - di oggetti non compresi nelle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 4
Sanzione amministrativa da € 80 a € 500

Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio o dell'attività di vendita in assegnazione temporanea dopo due violazioni

b) Articolo 4, comma 4: **esposizione e/o** vendita di oggetti **nuovi, di riproduzioni attuali, di fabbricazione artigianale e/o industriale anche ad imitazione dell'antico e di oggetti attualmente in produzione** o facenti parte delle categorie merceologiche elencate nell'allegato "1" al presente regolamento

Sanzione amministrativa da € 80 a € 500

Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio o dell'attività di vendita in assegnazione temporanea dopo due violazioni

c) Articolo 5, comma 2, 3, 4 e 9: omessa esposizione del cartello distintivo di appartenenza al settore "usato" o "qualificato-antiquariato" o "etnico-folcloristico" consegnato dall'Ufficio Commercio

Sanzione amministrativa da € 25 a € 500

d) Articolo 5, comma 6: operatore appartenente al settore "usato e "qualificato-antiquariato" che omette di rilasciare la prescritta dichiarazione riportante le informazioni richieste o riportante le informazioni incomplete, a seguito di vendita di oggetto di valore superiore a € 300

Sanzione amministrativa da € 60 a € 420

e) Articolo 8, comma 5: vendita di oggetti appartenenti al settore "etnico-folcloristico" al di fuori dei posteggi appositamente individuati

Sanzione amministrativa da € 60 a € 420

f) Articolo 11, comma 2: operatore titolare di posteggio in capo al quale è stato emesso provvedimento di sospensione dalla concessione ai sensi dell'articolo 11 comma 1 che occupa il posteggio senza titolo

Sanzione amministrativa articolo 29 c. 1 del D.Lgs. 114/98

g) Articolo 11 comma 2: operatore in assegnazione temporanea in capo al quale è stato emesso provvedimento di sospensione dell'attività di vendita ai sensi dell'articolo 11 comma 1 che occupa un posteggio senza titolo

Sanzione amministrativa da € 80 a € 500

Sanzione accessoria della cancellazione dalla graduatoria di "spunta"

h) Articolo 12 comma 2: omessa esposizione della scheda riportante le indicazioni richieste per la vendita dei prodotti in legno

Sanzione amministrativa da € 80 a € 500

i) Articolo 12 comma 2: riportare indicazioni non veritiere nella scheda per i prodotti in legno

Sanzione amministrativa da € 80 a € 500

Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio o dell'attività di vendita in assegnazione temporanea

l) Articolo 12 comma 2: esposizione di scheda riportante, in modo incompleto, le indicazioni richieste per la vendita dei prodotti in legno

Sanzione amministrativa da € 60 a € 500

m) Articolo 12 comma 9: inosservanza delle modalità di effettuazione di interventi dimostrativi di manutenzione e/o conservazione

Sanzione amministrativa da € 25 a € 500.

3. In tutti i casi di accertamento delle violazioni previste dal comma 2, lettere a), b), **h), i) e l)** del presente articolo, il verbale di accertamento di violazione dovrà obbligatoriamente essere accompagnato dal verbale di ispezione di luoghi e cose diverse dalla privata dimora, redatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche che ne costituisce parte integrante. Il verbale d'ispezione dovrà essere sottoscritto dall'Agente di Polizia **Locale** operante, dal perito del Collegio appositamente designato ed obbligatoriamente presente in luogo ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al precedente capoverso nonché dal trasgressore.

4. Per le modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui al presente articolo si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

5. Il **Responsabile dell'Area nella quale è inserito l'Ufficio Commercio Attività Produttive** viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore ai sensi della succitata normativa.

ALLEGATO 1

Presso il mercato dell'usato è esclusa la vendita di:

- ◆ Abbigliamento “outlet” e relativi accessori;
- ◆ Materiale elettronico od elettrodomestico “outlet”;
- ◆ Casalinghi ed oggetti di arte applicata nuovi;
- ◆ Giocattoli “outlet”;
- ◆ Articoli per la cosmesi (fatta salva la categoria dei campioni da collezione);
- ◆ Articoli di bigiotteria di recente produzione ed “outlet”;
- ◆ Telefoni cellulari e relativi accessori;
- ◆ Accessori automobilistici/motociclistici e parti di ricambio con esclusione del materiale per il collezionismo;
- ◆ Computer e parti di computer;
- ◆ Materiale di ferramenta che non abbia stretta attinenza con attività di restauro o conservazione;
- ◆ Materiali per la pulizia e manutenzione che non abbiano stretta attinenza con attività di restauro e conservazione.

ALLEGATO 2

Presso il mercato dell'usato è ammessa la vendita di “oggettistica”, “mobili”, “complementi d'arredo”, “**modernariato**” e “*artigianato etnico*”.

La categoria “oggettistica” comprende:

- ◆ Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- ◆ Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- ◆ Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- ◆ Atlanti e mappe;
- ◆ Manoscritti ed autografi;
- ◆ Materiali per la scrittura e relativi accessori;
- ◆ Cartoline e fotografie;
- ◆ Monili;
- ◆ Orologi e strumenti di misura del tempo di qualsivoglia tipo;
- ◆ Strumenti ottici;
- ◆ Macchine fotografiche;
- ◆ Macchine per ufficio;
- ◆ Strumenti di precisione per la misura del tempo, dello spazio, ed in generale scientifici;
- ◆ Strumenti musicali, spartiti ed accessori per le esecuzioni e relativi al mondo musicale;
- ◆ Dischi e registrazioni su qualsivoglia supporto;
- ◆ Grammofoni, radio ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- ◆ Pizzi, tovaglie, merletti e servizi per la tavola;
- ◆ Articoli ed accessori da collezionismo nell'ambito della moda e della cosmesi;
- ◆ Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- ◆ Articoli da fumo;
- ◆ Militaria ed onorificenze;
- ◆ Attrezzi da lavoro;
- ◆ **Minerali, pietre, fossili da collezione.**

La categoria “mobili”, “complementi di arredo” e **modernariato** comprende:

- ◆ Mobili;
- ◆ Opere di pittura, scultura e grafica;
- ◆ Cornici e supporti, specchiere;
- ◆ Ceramiche porcellane e maioliche;
- ◆ Oggetti in pietra ed accessori di abbigliamento e per l'arredamento;
- ◆ Oggetti in smalto, lacca, osso e simili;
- ◆ Oggetti in bachelite, galalite e simili;
- ◆ Vetri, accessori di arredamento;
- ◆ Lampade e lampadari;

- ◆ Complementi di arredo in metallo;
- ◆ Tappeti ed arazzi;
- ◆ Tessuti d'arredamento;
- ◆ Elementi di architettura.

La categoria "etnico" comprende:

- ◆ Maschere in legno
- ◆ Statue in legno
- ◆ Strumenti musicali
- ◆ Mobili e complementi d'arredo di cui sopra
- ◆ ***Oggettistica tipica tradizionale riconducibile a culture extraeuropee.***

ALLEGATO 3

Cartello per settore *“qualificato/antiquariato”*, predisposto dall'Ufficio

ALLEGATO 4

Cartello per *settore "usato"*, predisposto dall'Ufficio

ALLEGATO 5

Cartello per settore "*etnico/folcloristico*", predisposto dall'Ufficio

ALLEGATO 6

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ e titolare di autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche n. _____, rilasciata il _____ da _____
operatore presso il mercato dell'Usato e dell'Antiquariato del Comune di Bollate

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 6° comma del vigente Regolamento del mercato dell'Usato e dell'antiquariato, sotto propria personale responsabilità di aver venduto, in data odierna, i _____ sottoelencati _____ articoli _____ **meglio riprodotto in fotografia al verso**

(1) _____

al Sig. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____

DICHIARA ALTRESI'

- ✓ che l'oggetto ha provenienza lecita;
- ✓ che la data di produzione dello stesso risale a _____ (2)
- ✓ lo stesso si presenta in stato di conservazione _____

Bollate, li _____

(1) descrizione dell'articolo

(2) data di produzione dell'articolo/oggetto entro un margine di anni 25 per gli oggetti di antiquariato ed entro un margine di anni 10 per gli oggetti di modernariato.

Articolo 7 NORME SPECIFICHE PER IL SETTORE "QUALIFICATO-ANTIQUARIATO"

1. La dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b) del presente regolamento fa fede esclusivamente per ciò che concerne quanto in essa espressamente dichiarato e non anche sul prezzo di vendita dell'oggetto cui la stessa fa riferimento, prezzo che si intende sia già stato oggetto di una libera contrattazione tra acquirente e venditore, al momento dell'acquisto.

2. In caso di contestazione relativa ai fatti in essa attestati, l'acquirente, nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione, potrà notificare (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax) le relative contestazioni, unitamente a copia della dichiarazione, indirizzate all'attenzione del Collegio Peritale di cui all'articolo 10 per il tramite dell'Ufficio Commercio. **Le modalità per poter effettuare le contestazioni sono riportate nel modulo di cui all'allegato 6.**

Nella stessa saranno riportate le proprie generalità, che dovranno coincidere con quelle indicate nella dichiarazione di vendita, un proprio recapito di reperibilità e l'attestazione dell'avvenuto versamento di un deposito cauzionale di euro 250 effettuato presso la Tesoreria Comunale al fine di compensare le spese sostenute per l'esame peritale e per l'eventuale trasferta.

3. L'Ufficio Commercio farà pervenire al Collegio stesso gli atti ricevuti entro il termine di giorni 10, indipendentemente dalla loro completezza dichiarando in ogni caso l'avvenuto deposito della cauzione di cui al precedente comma.

4. Lo stesso Collegio fisserà, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione degli atti, una data di convocazione in cui l'acquirente dovrà presentarsi esibendo:

- 1) la documentazione in originale
- 2) l'oggetto della contestazione per l'esame peritale, per quanto possibile.

5. Sarà contestualmente invitato anche il venditore che potrà, a suo insindacabile giudizio, essere accompagnato da perito di sua fiducia.

6. Qualora l'oggetto fosse di difficile trasportabilità, un perito designato dal Collegio potrà recarsi in loco per la visione, previo appuntamento, computandone i relativi oneri di trasferta. Tale possibilità è limitata alla provincia di Milano.

7. Dalla perizia effettuata potranno emergere due tipi di esiti:

- a) ricsuzione della contestazione, comportante per l'acquirente l'addebito delle spese di perizia, ivi compresa l'eventuale trasferta, soddisfatte in tutto o in parte con eventuale compensazione, con il deposito di cui al comma 2;
- b) accettazione della contestazione comportante il rimborso, da parte del venditore, della somma ricevuta a titolo di pagamento nonché il ritiro, a proprie spese, dell'oggetto contestato e corresponsione delle spese sostenute per l'esame peritale.

8. Le tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) fanno riferimento a quelle approvate dal Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti.

9. Resta inteso che non saranno accettate contestazioni su oggetti il cui stato di conservazione, all'atto della perizia, risulti alterato, compromesso o comunque danneggiato rispetto al momento dell'acquisto, come risultante dalle fotografie allegate alla dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6.

10. Qualora l'acquirente intenda avvalersi di un proprio perito, le spese inerenti tale attività saranno in ogni caso a carico dello stesso.

ALLEGATO 7

Cartello per gli operatori commerciali in assegnazione temporanea (c.d. "spuntisti"), predisposto dall'Ufficio

ALLEGATO 8

SCHEDA PRODOTTI IN LEGNO

(articolo 12, comma 2 del Regolamento del mercato dell'usato e dell'antiquariato del Comune di Bollate)

Operatore

Denominazione prodotto (specifica, anche determinata dai normali usi/o consuetudini o, ancora, descrizione del prodotto stesso)

Materiali di cui sono composte la struttura e gli eventuali rivestimenti

Epoca di fabbricazione

Area geografica di provenienza

Prezzo